



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Copia Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 4 Registro delle Deliberazioni

Seduta del

01.04.2019

OGGETTO:

Approvazione del regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

L'anno Duemiladiciannove il giorno Uno del mese di Aprile alle ore 17,30 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed in Prima Convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

			Presenti (SI o NO)
1. Giovanni	PICCOLI	(Sindaco – Presidente)	SI
2. Maria	SCHIPANI		SI
3. Antonio	DARDANO		SI
4. Saverio	LOBELLO		NO
5. Domenico	BEVACQUA		NO
6. Fausto Giovanni	NISIDA		SI
7. Lorenzo	COREA		NO
8. Francesco	MARCHESE		SI
9. Elvira	PARROTTA		SI
10 Nicola	PARROTTA		SI
11. Giovanni	ELIA		SI

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 3

Tra gli assenti sono giustificati ai sensi dell'art. 298 del TULCbbraio 1915 n. 148 i signori consiglieri: |

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato.

Assiste il Segretario Comunale:

Dott.ssa Gaetano DE VITA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 16.07.2007 è stato approvato il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.lgs. n.163/2006;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo "Codice dei Contratti pubblici" in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono che :
 - a) art. 113 comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
 - b) art. 113 comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione;
 - c) art. 113 comma 3: l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i

economiche sulla base della norma di legge, è possibile con regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento purché sussista uniformità fra la disciplina normativa circa l'accantonamento e quella sulla distribuzione delle risorse; tale indirizzo è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza contabile ed in particolare: a) dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 264/2018) la quale ha precisato come la pretesa patrimoniale degli incentivi tecnici per le gare bandite anche dopo il nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016) resta condizionata all'approvazione del regolamento, con la conseguenza che, se il regolamento è stato approvato dopo la legge di bilancio 2018, la distribuzione al personale avverrà al di fuori del fondo, ossia a valere sulle risorse stanziare nei singoli quadri economici. Tali risorse resterebbero, quindi, escluse dai limiti stabiliti dal tetto al fondo accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Nel caso, invece, in cui gli enti locali avessero proceduto all'accantonamento delle risorse e alla definizione del regolamento prima dell'innovazione operata dalla legge di bilancio 2018, dovranno assoggettare gli incentivi ai limiti del fondo per le gare bandite fino al 31/12/2017, non avendo la possibilità di modificare ex post gli importi stabiliti; b) la Corte dei conti, Sezione dei controllo per il Lazio, con la deliberazione 06/07/2018 n.57 ha confermato che l'applicazione del regolamento, di cui all'art. 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima dell'adozione del regolamento (ma pur sempre dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.50/2016) non pone un problema di efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo;

Considerato che con Verbale di seduta di contrattazione decentrata per la valutazione della bozza definitiva di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale), si esprime parere favorevole all'allegato regolamento;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisce i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, composto da n. 9 articoli ed allegato alla presente deliberazione, unitamente al Verbale di seduta integrativa decentrata sopra richiamato, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di precisare che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.33/2013;
3. di demandare all'organo di revisione contabile il successivo controllo della coerenza tra percentuale accantonata nel fondo, compatibilmente con l'esecuzione e/o il cronoprogramma di attività e di spesa, e le liquidazioni disposte secondo le modalità ed i criteri definiti dal presente regolamento;

criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

- d) art. 113 comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- e) art. 113 comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;
- f) art. 113 comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (*comma inserito dalla legge di bilancio 2018*);

Preso atto che la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che a) in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del d.lgs.165/2011); b) la definizione dei criteri sulla ripartizione degli incentivi determina il diritto soggettivo all'incentivo e, in caso di inerzia dell'amministrazione nell'approvazione del regolamento, il dipendente potrà reclamare il citato incentivo quale perdita di chance; c) dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo risorse finanziarie creato sugli accantonamenti delle singole opere pubbliche, servizi o forniture;

Accertato che (nel caso in cui l'ente locale effettui la prima regolamentazione dopo il d.lgs.50/2016) la giurisprudenza amministrativa (parere del Consiglio Giustizia amministrativa, Regione Sicilia 16/3/2018 n. 121) ha precisato che, se prima della regolamentazione l'ente abbia provveduto ad accantonare le risorse

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate.



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO

VIA SERRA, 1 – 88050 ALBI (CZ) TELEFONO 0961/923303 FAX 0961/921109

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI

FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.

50/2016

Art.1 Principi e costituzione del fondo

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione per importi superiori ai 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, in quest'ultimo caso il dirigente dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la complessità della procedura che, pur inferiore ai 500.000 euro, giustifichi la figura del direttore dell'esecuzione, con obbligo di espressione di parere vincolante da parte del dirigente del Settore Risorse umane e del responsabile dei servizi finanziari in considerazione dell'impatto sia della spesa del personale che finanziario e della possibilità di estendere in modo opportunistico le citate disposizioni anche ad appalti e forniture al di sotto del citato importo economico. Resta fermo l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti nel Documento Unico di Programmazione.
2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice; b) le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamenti diretti, le procedure riferite al mercato elettronico e/o discendenti da convenzioni CONSIP. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del nuovo codice dei contratti, nei seguenti casi: a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016); b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett.b) d.lgs.50/2016); c) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett.d) d.lgs.50/2016); d) ai lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 comma 2, lett.e) d.lgs.50/2016); e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 d.lgs.50/2016). Al di fuori delle sopra indicate ipotesi, possono essere

inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, l'ente deve motivare come tale sacrificio richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio. Infine, in ossequio alla giurisprudenza della Corte dei conti maggioritaria, sono esclusi dagli incentivi sia gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, pertanto "Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) dell'art. 3 del codice dei contratti pubblici";

3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta;
4. In caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione, si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione;
5. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente. In tale scelta il Dirigente deve comunque tenere conto: a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del

responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi. In presenza di penalità esse dovranno essere applicate dal dirigente nei seguenti casi: a) varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione; b) ritardi negli affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara; c) ritardi in sede di esecuzione di lavori. Nella liquidazione dell'incentivo è obbligo del dirigente di certificare la mancanza o la presenza dei fattori di riduzione previsti

6. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
7. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell'ottanta per cento.
9. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 2 - Funzioni tecniche

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a) programmazione della spesa;

- b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori;
 - f) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
 - h) collaudo statico;
 - i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente della struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
 3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
 5. E' escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali.
 6. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, mentre nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.

Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente del settore, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, al dipendente appartenente al Settore, su proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento

motivato, il dirigente può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,8%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,5%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1,00%
Superiore a € 5.548.000	0,8%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella :

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	25,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	5,00%
Direttore dei lavori	25,00%
Ufficio Direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
Collaudo statico	10,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il

personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possenga i requisiti specifici previsti dalla legge.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori ai 500.000 euro, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di servizi o

forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possieda i requisiti specifici previsti dalla legge.

Articolo 6 - Diniego o riduzione dell'incentivo

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento, il Dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:
A) Nel caso di appalti per lavori:
 - a. per le funzioni di cui alla Tabella inserita all'articolo 4, comma 2, per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - b. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
 - c. per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura

massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

d. per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

B) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

a. per le funzioni di incaricato della Programmazione della spesa e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di cui alla Tabella dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 40%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 60%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture – e per i Collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo. In caso di appalti pluriennali il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Il presente regolamento *(solo qualora applicato per la prima volta dopo il 01/01/2018)* trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
 - a) in presenza di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.163/06 *(ovvero in caso di regolamento già applicato solo dopo la data del 01/01/2018)*;
 - b) venga certificato, dal dirigente del Settore competente, che nel bando di gara sia stata correttamente inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato sul sito informativo istituzionale dell'ente.



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO

VIA SERRA, 1 – 88050 ALBI (CZ) TELEFONO 0961/923303 PEC: PROTOCOLLO.ALBI@ASMEPEC.IT
www.comune.albi.cz.it

Oggetto: Verbale seduta di contrattazione integrativa decentrata per la valutazione della bozza definitiva di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

In data 01.04.2019 alle ore 15,00, in seguito a convocazione del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, presso il Comune di Albi si sono riuniti i seguenti soggetti:

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Gaetano De Vita

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Sig. Masino Scozzafava per la CISL F.P.

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Geom. Domenico Ricca

Con riferimento all'oggetto, ed agli accordi intervenuti nell'ultimo incontro, in conseguenza dell'intervenuta modifica dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'introduzione del comma 5 bis, ad opera della legge n. 205/2017, visto il testo allegato alla presente della bozza di regolamento in oggetto, le parti si esprimono nel modo seguente:

SI APPROVA IL TESTO PROPOSTO.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Gaetano De Vita

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Sig. Tommaso Scozzafava

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Geom. Domenico Ricca

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 CO. 1 D. LGS. VO N. 267/2000

PARERE TECNICO

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSITA

PARERE CONTABILE

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSITA

F.TO **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO **IL RAGIONIERE**

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 T.U. DEL D. LGS. VO N. 267/00 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NEL CONTEMPO SI ATTESTA LA CAPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA CONSEQUENTE AL PRESENTE ATTO, CON IMPUTAZIONE DELL'IMPORTO SUL CAPITOLO PEG N.:

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to **Avv. Giovanni PICCOLI**



Il Segretario Comunale
f.to **Dr. Gaetano De Vita**

Il sottoscritto Sgretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal **16 MAG, 2019**
al **31 MAG, 2019** senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno.....

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

f.to **Dr. Gaetano De Vita**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li



Il Segretario Comunale
Dr. Gaetano De Vita